

## In corso di revisione

### Allegato n. 3 – BOZZA atto di garanzia

Spettabile

[●]

Operatore economico aggiudicatario  
RTI costituito ai sensi di legge

e, p.c.,

Cassa del Trentino S.p.A.

Via Vannetti n. 18/a

38122 Trento

Trento, [●] 2021

#### FIDEIUSSIONE

Con riferimento allo schema di fideiussione autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento del [●][●] 2021 n. [●] (la “**Deliberazione della PAT**”), trascriviamo qui di seguito le intese raggiunte in merito alla fideiussione di seguito riportata. La presente fideiussione (di seguito, la “**Fideiussione**”) viene rilasciata dalla **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, Ente pubblico territoriale, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, (di seguito denominata il “**Fideiussore**” o la “**Provincia**”) in persona di [●], che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della Provincia autonoma di Trento, autorizzato alla sottoscrizione della presente Fideiussione con la Deliberazione della PAT, che si allega alla presente Fideiussione sotto l’allegato “A” per formarne parte integrante;

#### IN FAVORE DI

[●] (di seguito denominata la “**Banca**” o il “**Beneficiario**”), con sede legale in [●], capitale sociale di Euro [●] i.v., Codice Fiscale, P. Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di [●] n. [●], iscritto all’Albo [delle Banche/dei Gruppi Bancari] al n. [●],

#### PREMESSO CHE

- A) Cassa del Trentino S.p.A. (la “**Società Finanziata**”) con sede legale in Trento, Via Vannetti n. 18/a, capitale sociale interamente versato di Euro 52.555.650,00, P.IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Trento n. 01948600224, i.v., (società interamente controllata – e soggetta a direzione e coordinamento – della Provincia autonoma di Trento) - in data [●] 2019 ha sottoscritto con la Banca un mutuo per l’importo di 52.500.000,00 (Euro cinquantadue milioni cinquecentomila/00) (il “**Contratto di Mutuo**”), il cui testo è allegato alla presente quale **Allegato A**. La data di rimborso del finanziamento prevista nel Contratto di Mutuo (ultima rata del Piano di ammortamento) è [●] (la

## *In corso di revisione*

**“Data di Rimborso”);**

- B) ai sensi dell’art. 8-bis, comma 5, della Legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, nel caso di ricorso da parte di Cassa del Trentino S.p.A. ad operazioni di indebitamento finalizzate ad assicurarsi la dotazione finanziaria necessaria ai fini dell’erogazione del valore attuale dei contributi provinciali in annualità, il Fideiussore può alternativamente accettare delegazioni di pagamento o cessioni di crediti in favore dei soggetti finanziatori, nonché prestare garanzie o altre forme di supporto che, nel rispetto dei limiti dell’ordinamento comunitario, garantiscano l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società Finanziata;
- C) ai sensi del succitato art. 8-bis, comma 5, lett. b-bis), della L.P. 9 aprile 1973, n. 13 e s.m.i., la Provincia ha autorizzato con la Deliberazione della PAT il rilascio da parte della Provincia stessa di una fideiussione a prima richiesta nell’interesse della Società Finanziata ed a favore della Banca per l’importo massimo onnicomprensivo di Euro 58.800.000,00 (cinquantotto milioni ottocentomila/00) (**l’Importo Massimo**) - di cui Euro 52.500.000,00 (cinquantadue milioni e cinquecentomila/00) in linea capitale, oltre a interessi (compresi interessi di mora eventualmente dovuti), spese, imposte ed ogni altro accessorio, dovuti dalla Società Finanziata, nel limite massimo di ed Euro 6.300.000,00 (sei milioni trecentomila/00) - a garanzia degli obblighi derivanti alla Società Finanziata in relazione al Contratto di Mutuo. L’Importo Massimo della garanzia sarà proporzionalmente ridotto per effetto dei rimborsi di Cassa del Trentino S.p.A.;
- D) il Fideiussore intende garantire, a prima richiesta, alla Banca il pagamento di ogni e qualsiasi importo che risultasse dovuto dalla Società Finanziata in dipendenza del Contratto di Mutuo, nei limiti di cui sopra;
- E) il Fideiussore ha adempiuto a tutte le comunicazioni ed ha ottenuto tutte le autorizzazioni, interne ed esterne, sia di carattere giuridico che contabile, necessarie ai fini dell’assunzione degli obblighi di cui alla presente Fideiussione;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

### **Articolo 1**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto.

### **Articolo 2**

Il Fideiussore dichiara di avere piena conoscenza delle condizioni, termini e clausole del Contratto di Mutuo.

### **Articolo 3**

Il Fideiussore dichiara di costituirsi incondizionatamente ed irrevocabilmente

## *In corso di revisione*

fideiussore in via solidale con la Società Finanziata, ex art. 1936 del codice civile, garantendo il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie per capitale ed interessi che la Società Finanziata si assume con il Contratto di Mutuo, fino alla completa estinzione delle stesse; resta inteso che la responsabilità del Fideiussore in base alla presente Fideiussione si intende espressamente a garanzia di quanto dovuto alla Banca dalla Società Finanziata in linea capitale, oltre a interessi (compresi gli interessi di mora eventualmente dovuti), spese, imposte ed ogni altro accessorio, nei limiti dell'Importo Massimo sopra indicato.

Il Fideiussore, nei limiti complessivi di cui sopra, si obbliga pertanto a versare alla Banca, contro semplice richiesta scritta da inoltrarsi nei modi indicati nel successivo art. 7, senza eccezioni ed indipendentemente dalla preventiva escussione della Società Finanziata, le somme dovute dalla Società Finanziata in dipendenza del Contratto di Mutuo ovvero a quella diversa data in caso di rimborso anticipato del Mutuo, nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che la Società Finanziata e/o soggetti terzi abbiano sollevato in merito.

Il pagamento da parte del Fideiussore dovrà avvenire entro il termine di 40 giorni dalla ricezione da parte dello stesso della richiesta scritta della Banca da cui risulti che:

- a) la Società Finanziata non ha dato puntuale esecuzione al rimborso degli importi erogati a valere sul Contratto di Mutuo secondo quanto previsto dal predetto contratto;
- b) l'importo richiesto è pertanto dovuto dalla Società Finanziata alla Banca;
- c) l'importo richiesto non è stato corrisposto né dalla Società Finanziata, né da terzi (garanti o altri terzi) per conto della stessa, direttamente o indirettamente.

### **Articolo 4**

La presente Fideiussione rimarrà ferma e valida, senza bisogno di ulteriori interventi e dichiarazioni del Fideiussore:

- a) nell'ipotesi in cui la Banca consenta riduzioni e liberazioni di altre garanzie che fossero eventualmente costituite relativamente al Contratto di Mutuo;
- b) quali che siano le condizioni patrimoniali della Società Finanziata all'atto del perfezionamento del Contratto di Mutuo;
- c) nell'eventualità in cui le somme incassate dalla Banca in pagamento di quanto garantito con la presente Fideiussione dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, revoca o dichiarazione di inefficacia dei pagamenti stessi, nel qual caso la Fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque dovute e non restituite.

Il Fideiussore, in deroga all'art. 1957 del codice civile, espressamente solleva la Banca dall'obbligo di agire nei termini ivi previsti.

### **Articolo 5**

In caso di mancato pagamento di quanto dovuto dal Fideiussore nei termini della

## *In corso di revisione*

presente Fideiussione, il Fideiussore sarà tenuto a corrispondere interessi moratori sull'importo dovuto nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico della Società Finanziata ai sensi del Contratto di Mutuo e nel limite massimo indicato nel precedente art. 3, escluso ogni diritto della Banca al risarcimento del maggior danno.

### **Articolo 6**

La presente Fideiussione ha pieno effetto indipendentemente dall'esistenza, validità, efficacia di qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che venisse in seguito ad essere prestata, anche da terzi, in relazione al Contratto di Mutuo a favore della Banca e nell'interesse della Società Finanziata.

Il Fideiussore riconosce sin d'ora che sarà sua cura tenersi informato delle condizioni patrimoniali della Società Finanziata e dello svolgimento dei rapporti con la Banca. Indipendentemente da quanto precede, la Banca, previa richiesta scritta del Fideiussore, sarà tenuta a comunicargli l'entità dell'importo dovuto dalla Società Finanziata in relazione al Contratto di Mutuo, quale risultante al momento della richiesta.

### **Articolo 7**

Ogni comunicazione prevista dalla presente Fideiussione o relativa alla stessa dovrà effettuarsi, a pena di inefficacia, mediante fax seguito da lettera raccomandata a.r., oppure a mezzo lettera raccomandata a.r., oppure a mezzo notifica tramite Ufficiale Giudiziario o telegramma. Tutte le notificazioni e le comunicazioni dirette al Fideiussore, concernenti la presente Fideiussione, devono essere indirizzate, a pena di nullità:

Provincia Autonoma di Trento

Piazza Dante n. 15

38122 TRENTO

c.a. del Presidente

fax: (+39) 0461 494600

### **Articolo 8**

Ogni spesa o costo od onere (anche tributario) di qualsiasi genere inerente o conseguente alla presente Fideiussione sono integralmente a carico del Fideiussore.

[La presente Fideiussione è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, ovvero beneficia del trattamento tributario di cui all'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601].

### **Articolo 9**

Relativamente ai pagamenti che dovessero essere effettuati dal Fideiussore ovvero richiesti al Fideiussore ai sensi della presente Fideiussione, il Fideiussore rinuncia sin da ora ad avvalersi, nei confronti della Banca, di ogni facoltà di

## *In corso di revisione*

ritenzione o compensazione che fosse dal medesimo Fideiussore esercitabile nei confronti della Banca stessa, relativamente ai suddetti pagamenti nei limiti ammessi per legge.

In particolare il Fideiussore, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad esso spettanti ai sensi degli articoli 1939, 1945, 1953 e 1955 del codice civile, nonché rinuncia ad ogni difesa od eccezione (anche di nullità o annullamento) o diritto di compensazione in relazione al Contratto di Mutuo.

### **Articolo 10**

Sino a quando ogni ragione di credito della Banca nei confronti della Società Finanziata ed in dipendenza del Contratto di Mutuo non sia completamente estinta, il Fideiussore si obbliga sin da ora a non esercitare il diritto di regresso e/o di surroga che allo stesso spettasse nei confronti della Società Finanziata, di altri coobbligati e di garanti ovvero comunque a non reclamare a qualsiasi titolo ed in qualsiasi sede nei confronti della Società Finanziata e di coobbligati od altri garanti somme dallo stesso Fideiussore corrisposte in forza o dipendenza della presente Fideiussione ovvero a non promuovere, instaurare od aderire a procedure concorsuali, o alle medesime assimilabili, in ogni sede e grado nei confronti della Società Finanziata ovvero di suoi coobbligati e garanti.

### **Articolo 11**

Il Fideiussore riconosce sin da ora che il mancato o parziale esercizio da parte della Banca di qualsivoglia diritto o facoltà ad essa attribuiti in forza della presente Fideiussione non costituirà, salvo contraria comunicazione per iscritto della Banca, rinuncia agli stessi, né precluderà il successivo esercizio dei suindicati diritto o facoltà o di qualsivoglia altro diritto o facoltà della Banca.

### **Articolo 12**

La presente Fideiussione sarà efficace sino al pieno e puntuale soddisfacimento di ogni ragione di credito della Banca dovuta ai sensi del Contratto di Mutuo e della presente Fideiussione (il "**Periodo di Garanzia**"), fermo restando che trascorso il dodicesimo mese dalla Data di Rimborso senza che nessuna richiesta di pagamento sia pervenuta al Fideiussore, la presente Fideiussione cesserà ogni effetto, indipendentemente dalla restituzione o meno del presente documento al Fideiussore.

Resta salva peraltro la facoltà della Banca di acconsentire alla risoluzione della presente Fideiussione anche prima della scadenza del Periodo di Garanzia e sempre che sia intervenuto l'integrale ed incondizionato rimborso degli importi erogati a valere sul Contratto di Mutuo, comprensivo degli interessi ad essi collegati.

### **Articolo 13**

L'invalidità o inefficacia di alcuna fra le previsioni della presente Fideiussione non determinerà l'invalidità o l'inefficacia di alcuna altra previsione della presente

## *In corso di revisione*

Fideiussione.

### **Articolo 14**

Il Fideiussore garantisce il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni di pagamento per capitale ed interessi, nei limiti di cui al precedente art. 3, assunte dalla Società Finanziata per effetto del Contratto di Mutuo.

Il Fideiussore si impegna ad effettuare i pagamenti ai sensi della presente Fideiussione esclusivamente alla Banca.

Di conseguenza, il credito vantato dalla Banca nei confronti del Fideiussore ai sensi della presente Fideiussione non potrà essere oggetto di cessione anche a titolo di garanzia, né in altro modo essere oggetto di disposizione da parte della Banca.

### **Articolo 15**

La presente Fideiussione è regolata, per quanto qui non previsto, dalla legge italiana e sarà interpretata in conformità alla legge italiana.

Per qualunque contestazione e controversia relativa e/o dipendente dalla presente Fideiussione sarà esclusivamente competente il Foro di Trento.

### **Articolo 16**

La Fideiussione viene sottoscritta dalla Provincia autonoma di Trento mediante scrittura privata autenticata dall'Ufficiale Rogante della Provincia autonoma di Trento a favore della Banca.

\* \* \*

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Il Presidente

---

Per approvazione specifica degli articoli 3, 4, 6 e 9.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Il Presidente

---

## *In corso di revisione*

Numero di Rep.

### AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto, [●], Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti Provincia autonoma di Trento, esercitante le funzioni di Ufficiale Rogante dei contratti nei quali è parte la Provincia ed autorizzato, nel caso di scritture private, ad autenticarne le sottoscrizioni ai sensi dell'art. 16 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i.

### **certifico**

che il sig.

- [●], nato a [●] il [●] e domiciliato per la carica in Trento, presso la Provincia autonoma Di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Provincia autonoma di Trento;
- della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, ha sottoscritto oggi in mia presenza l'atto che precede in calce e a margine di ogni foglio intermedio.

Trento, li [●] 2021

L'UFFICIALE ROGANTE

[●]

---